

Regione Lazio **18.1.22**

Direzione Ciclo dei Rifiuti
Direttore ad interim Dott.ssa Wanda D'Ercole
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

VIA PEC

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente, Area VIA
Direttore Generale Ing. Vito Consoli
direzionearmiente@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Direttore Generale Dott.ssa Wanda D'Ercole
direzionegenerale@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Assessore Roberta Lombardi
Assessore Massimiliano Valeriani
Assessore Alessio D'Amato
c.c.
Presidente Nicola Zingaretti
Vicepresidente Daniele Leodori
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip.to III –Ambiente e tutela del territorio:
acqua, rifiuti, energia, aree protette
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

ARPA Lazio Direzione Centrale
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

c.c.

Direzione Regionale Ambiente Area Qualità dell'Ambiente
Area Autorizzazioni Ambientali
Area Protezione e Gestione della biodiversità
direzionearmiente@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Generale
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi
conferenediservizi@regione.lazio.legalmail.it

**Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale del Lazio
dir_dep@pec.deplazio.it**

All'Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucreti
c.a. Presidente Barbara Vetturini
c.a. Direttore Paolo Napoleoni
ente@pec.parcolucretili.it

Consigliere Regionale X Commissione, Pres. MARCO CACCIATORE
mcacciatore@regione.lazio.it

Consigliere Regionale VII Commissione, pres. RODOLFO LENA
r.lenा@regione.lazio.it

Ai Consiglieri membri della X e VII Commissione Regionale
VIIcommissione-cons@regione.lazio.it
Xcommissione-cons@regione.lazio.it

ASL Roma 5
Direzione Generale
Dipartimento di prevenzione
protocollo@pec.aslromag.it

Comando Vigili del Fuoco Roma
com.roma@cert.vigilfuoco.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Ministero della Cultura-
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti
mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

**Al Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio, Michel Barbet
Agli Assessori Chiara Amati e Antonio Correnti**
protocollo@pec.guidonia.org

Al Sindaco del Comune di Fonte Nuova, Piero Presutti
protocollo@cert.fonte-nuova.it

**Al Comando Stazione Carabinieri Forestali
di Guidonia Montecelio**
PEC: frm43063@pec.carabinieri.it

Al Prefetto di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per l'Economia Circolare
Direttore Ing. Laura D'Aprile
ECI@pec.minambiente.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
Divisione III – Bonifica siti contaminati
Ing. Luciana Di Stasio
RIA@pec.minambiente.it

NOE Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri
noermcdo@carabinieri.it

Ecc.mo Sig. Procuratore Capo
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Tivoli
segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it

Ecc. ma Corte Dei Conti Procura Regionale del Lazio
lazio.procura@corteconticert.it

Al Comando Gruppo GDF di Guidonia Montecelio

Oggetto: **DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Rif: Ambiente Guidonia s.r.l. – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) A.I.A. di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 e successivo rinnovo di cui alla Determinazione n. G07907 del 06/07/2020 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per trattamento sottovaglio proveniente da stazione di tritovagliatura EER 191212 presso la linea 2 dell'impianto - **Avvio procedimento e richiesta supporto tecnico ai sensi del regolamento regionale di cui alla D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 (regolamento n.21/2021) – pratica n. 01-2022**

La Regione Lazio ha aperto il procedimento di cui in riferimento e, poiché le Associazioni scriventi con Pec del 2.9.21 hanno richiesto di essere presenti nei **procedimenti di REVISIONE DI AIA per il TMB e la Discarica dell'Inviolata di Guidonia Montecelio**, si invia la presente in qualità di **MEMORIA**, parte integrante e sostanziale di detto procedimento e/o di altri che ne dovessero derivare in merito, e di **DIFFIDA AD ADEMPIERE**, puntualizzando, a titolo indicativo ma non esaustivo, quanto segue:

APERTURA MANCATA DI CDS ex art.29 quater Dlgs 152/2006

4

Mentre **non è stato dato alcun riscontro all'art.29 quater del Dlgs 152/2006 esercitato nell'Istanza per REVISIONE DELLE AIA E SOSPENSIVA DI OGNI ATTIVITA' dal Sindaco Michel Barbet di Guidonia Montecelio** e anche dal Sindaco Piero Presutti di Fonte Nuova (nonchè con istanza richiamata dalle Associazioni) per gravi motivi sopraggiunti d'Ambiente e Salute Pubblica per l'area dell'Inviolata e relativi due impianti (Pec e interrogazioni da Agosto u.s. ad oggi), **è stata immediatamente recepita dalla stessa Direzione Ambiente, che avrebbe dovuto aprire la suddetta CDS, la richiesta IN VARIANTE NON SOSTANZIALE ex art.29 nonies dello stesso Dlgs del gestore del TMB Ambiente Guidonia Srl, società privata, che di fatto si è attivata per procurare ad altra società anch'essa privata, la Piattaforma di trito vagliatura della Porcarelli Gino & Co Srl di Rocca Cencia – Roma, l'esclusivo vantaggio di un completamento di percorso produttivo di tritovagliatore**, che diversamente, a quanto pare, rimarrebbe allo stato odierno obsoleto ed anche contrario al dettato normativo, per un sottovaglio non stabilizzato e quindi non conferibile ne in discarica ne tantomeno fuori regione. **Si precisa che in atti di quest'ultimo procedimento non c'è menzione ne deposito della documentazione delle Istanze precedenti ex 29 quater Dlgs 152/2006;**

ARPA LAZIO E DENOMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE

Dalla **Direzione Ciclo dei Rifiuti**, a seguito della nostra nota, (prot.reg.867271 del 26.10.21 – rif.prot reg. 77037 del 28.9.21) è stata subordinata l'apertura di procedimento dell'Inviolata per denominazione di **"AREA A GRAVE RISCHIO AMBIENTALE" ex LR.13/2019** a tutti gli ulteriori rilievi che Arpa Lazio sta predisponendo per valutare la perimetrazione attuale dell'inquinamento di falda, tramite installazione di altri 11 piezometri, oltre a quelli che in 10 anni di CDS per PIANO DI CARATTERIZZAZIONE dell'Inviolata hanno rilevato l'incremento dei superamenti di metalli pesanti e di composti organici cancerogeni, riscontrati anche in area TMB ed incidenti per il flusso di falda verso i centri abitati di S.Lucia di Fonte Nuova e di Marco Simone di Guidonia, siti a circa 2 km da detta area.

Invece la stessa Arpa Lazio è stata sollecitata dalla Direzione regionale Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale a fornire per il procedimento di Ambiente Guidonia Srl *"supporto tecnico ai fini della valutazione della modifica (in variante non sostanziale...) richiesta ed a eventuali prescrizioni da inserire..."* nella stessa, con quelle *"sul PMeC e sulla rispondenza alle BAT di settore"*, (ovvero le colonne portanti su cui si basa l'approccio

integrato della Direttiva IED, che presuppone il rispetto di rilevanti condizioni di efficienza energetica e di imprescindibili criteri di sostenibilità ambientale, quali, ad esempio, l'utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, attraverso il ricorso alle BAT specifiche per ogni tipologia d'installazione): tutto questo mentre avverrà, S.E.& O., l'installazione di altri macchinari su quell'area dove il Mibact non consente per il Vincolo di Area Vasta ex DM 16.9.16 altre azioni e/o movimenti che non siano quelli della bonifica anche nelle aree adiacenti alla discarica, laddove il sottovaglio da stabilizzare proviene da tritovagliatura di rifiuto Indifferenziato da altro impianto "di livello tecnico inferiore" sito in un altro ATO, quindi violando l'AUTOSUFFICIENZA, e che dista circa 25 km di trasferenza da Roma a Guidonia Montecelio, con rilevante incidenza ambientale del traffico viario che determinerà circa ulteriori 32.000 transiti/anno di mezzi pesanti (in entrata e in uscita), con modifiche che difficilmente si possono invece considerare SOSTANZIALI perchè comportano variazioni qualitative del rifiuto e quantitative delle emissioni odorigene', nonché senza che tutto ciò sembra sia stato minimamente compreso nel Piano Rifiuti 2020 di Regione Lazio

(la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale - articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 – deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.)

L'indifferenziata viene trasformata altrove da "RU non pericoloso" a sottovaglio ovvero "Rifiuto Speciale con Codice a Specchio 191212", che non essendo "assoluto" va prima sottoposto a CARATTERIZZAZIONE per poterlo definire "non pericoloso", come meglio argomentato qui di seguito.

RIFIUTI CON CODICE A SPECCHIO 191212

Puntualizzando anche che 90.000 tonnellate/annue di sottovaglio, in ingresso dal tritovagliatore di cui trattasi alla futura linea B del TMB sito in Guidonia Montecelio, non contengono merceologicamente e qualitativamente le stesse caratteristiche o proporzioni di 90.000 T./a di rifiuto indifferenziato, non è stata menzionata nessuna indicazione circa eventuali procedimenti di valutazione sulla pericolosità del rifiuto speciale, in carico per legge ai due produttori, sia del procedimento iniziale che di quello finale.

E' risaputo che i cd. **RIFIUTI CON CODICE A SPECCHIO** sono rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti, come nel caso di specie il Codice EER 191212 fa riferimento al precedente codice assoluto (come tutti quelli con asterisco):

- 191211* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose,
- 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

(Nella classificazione dei rifiuti, in questo e in tutti gli altri casi in cui la normativa prevede un codice a specchio, viene indicato per primo il rifiuto contenente sostanze pericolose, e, solo immediatamente dopo, quello non pericoloso che viene definito come "diverso da quello di cui alla voce...", ossia il pericoloso).

Un rifiuto può essere "diverso" da un rifiuto pericoloso solo se NON contenente sostanze incluse nelle classi di pericolo, e l'unico modo per stabilire se tale rifiuto NON contiene le sostanze incluse nelle classi di pericolo è conoscerne la composizione e, se essa non è nota né può essere conosciuta (con le modalità procedurali consolidate), bisogna effettuare analisi complete dello stesso.

A tal proposito, il **Consiglio di Stato, sentenza n. 5252/2014**, ha stabilito che *"gli stabilimenti per la tritovagliatura e l'imballaggio dei rifiuti (STIR) di che trattasi effettuano sui rifiuti urbani indifferenziati un trattamento meccanico di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria con deferrizzazione magnetica dei sopravagli primario e secondario, in taluni casi accompagnata dalla stabilizzazione aerobica della frazione umida tritovagliata e in un caso dalla separazione balistica sul sovvallo secondario. In considerazione del trattamento effettuato negli STIR, gli stessi si configurano come nuovi produttori di rifiuti che, per natura e composizione, risultano diversi dal rifiuto urbano in entrata"*, con l'ulteriore conseguenza che *"il codice 19 può perciò essere legittimamente assegnato ai rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, ma la frazione umida tritovagliata con codice 191212 deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento per essere conferita in discarica ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva 1999/31/CE e D.lgs 36/03). Fermo restando che l'assegnazione del codice 191212, trattandosi di una voce specchio, può essere effettuata solo dopo idonea caratterizzazione del rifiuto che ne escluda la natura pericolosa"*.

Analogamente, **una nota dell'ISPRA**, il massimo organo di controllo in materia ambientale, dettata in materia di trattamento a calce dei fanghi di depurazione, espressamente afferma quanto segue: *"Ulteriore punto di criticità è rappresentato dalla assenza di indagini atte ad escludere la pericolosità del rifiuto. Si sottolinea che la normativa pone in capo al produttore del rifiuto la responsabilità della corretta classificazione dello stesso. Nel caso in esame, ai fini della valutazione della pericolosità si impone una doppia verifica. In primo luogo, essendo il codice CER proposto dalla società ... per il rifiuto in uscita dal trattamento una voce "a specchio", è necessario determinare analiticamente la concentrazione di sostanze pericolose nel rifiuto stesso"*.

Una nota **sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 46897 del 9 novembre 2016** (in proc. Arduini) ha affrontato il tema con dovizia argomentativa, affermando che: *"la classificazione di un rifiuto identificato da un "codice a specchio", e la conseguente attribuzione del codice (pericoloso/non pericoloso) compete al produttore/detentore del rifiuto; ne consegue che, dinanzi ad un rifiuto con codice "a specchio", il detentore sarà obbligato ad eseguire le analisi (chimiche, microbiologiche, ecc.) necessarie per accettare l'eventuale presenza di sostanze pericolose, e l'eventuale superamento delle soglie di*

concentrazione; solo allorquando venga accertato, in concreto, l'assenza, o il mancato superamento delle soglie, di sostanze pericolose, il rifiuto con codice "a specchio" potrà essere classificato come non pericoloso. Aderendo alla diversa prospettiva dedotta dal ricorrente, invece, ne deriverebbe che il detentore di un rifiuto con codice "a specchio" potrebbe classificarlo come non pericoloso, e di conseguenza gestirlo come tale, in assenza di analisi adeguate; ma tale interpretazione, oltre ad essere in contrasto con gli obblighi di legge, è evidentemente eccentrica rispetto all'intero sistema normativo che disciplina la gestione del ciclo dei rifiuti, ed al principio di precauzione ad esso sotteso". Conclude, la Corte, affermando che "pertanto, compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici "a specchio", il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6, Alleg. D)".

In tempo di COVID e di emergenza rifiuti di Roma, che vede conferiti fuori e dentro i seccioni di prossimità **ogni sorta di inquinanti senza alcuna regola o limite**, ricordiamo anche che la classificazione delle voci specchio, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, deve tener conto dell'esistenza di taluni POP (acronimo della locuzione inglese di "inquinanti organici persistenti", o "persistent organic pollutant", disciplinati dal Regolamento (CE) 850/2004 (c.d. "Regolamento POP"). I rifiuti contenenti taluni POP (come indicato nell'allegato dell'elenco dei rifiuti (punto 2, terzo trattino) sono considerati pericolosi senza ulteriori considerazioni.

CHI E COME DECIDE SE I RIFIUTI PROVENIENTI DA ROCCA CENCIA SONO NON-PERICOLOSI?

NEL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI PERO' NON VIENE FATTO CENNO AD ALCUNA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI, BEN DIVERSI DALLA FORSU, DI PROVENIENZA DALLA STAZIONE DI TRITOVAGLIATURA DELLA PORCARELLI GINO & CO SRL DI ROMA- ROCCA CENCIA, ma sic et simpliciter vengono derubricati come "non pericolosi", senza indicare alcun iter di conoscenza della composizione del rifiuto, assolvendo quindi solo formalmente all'obbligo prescritto dalla legge.

(il Consiglio di Stato (sentenza n. 5252/2014) ha affermato che quando dal trattamento di un rifiuto scaturisca un nuovo rifiuto, la classificazione di quest'ultimo va effettuata dall'ultimo produttore)

CONCLUSIONI

Per quanto sopraelencato e per quanto già ampiamente rappresentato in atti, oltre alle denunciate illegittimità in merito ai percorsi autorizzativi e alla grave incidenza sulla Sanità pubblica, è indubbio che tutto quanto sopraevidenziato aggravi ancora di più l'area

dell'Inviolata di Guidonia Montecelio e si rendano ormai indifferibili misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio per la Salute Pubblica e per il ripristino ambientale.

Poiché quindi:

- **il D. Lgs. N. 152/2006 (testo unico ambientale), 3-ter. (Principio dell'azione ambientale)**, prescrive:

"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee [attuale 191, NDR], regolano la politica della comunità in materia ambientale", nonché dall'art. 301 (Attuazione del principio di precauzione);

- **I CRITERI IMPOSTI DEL PNRR in materia di DNSH - ("Do No Significant Harm", ovvero "non arrecare un danno significativo" all'Ambiente)** ratificano che:

"3.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine

ES: INQUINAMENTO DI FALDA DELL'AREA INVOLATA, ANCHE IN AREA TMB

4.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

ES: RIFIUTI SPECIALI CON CODICE A SPECCHIO 191212

5.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

ES: STUDIO PATOLOGIE TUMORALI E RESPIRATORIE CON INCREMENTO del 34% PER RESIDENTI < 5KM DA DISCARICA

(Rif: Audizione Commissioni regionali Rifiuti Sanità del 26.11.21 sui dati di uno **studio pubblicato sull'International Journal of Epidemiology** dal titolo **"Morbidity and mortality of people**

who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study” – Committente della ricerca : Direzione regionale Rifiuti nel 2016
[https://academic.oup.com/ije/article/45/3/806/2572780\)](https://academic.oup.com/ije/article/45/3/806/2572780)

Appare evidente che la **valutazione DNSH debba essere effettuata, coerentemente in una visione d'insieme AMBIENTE/SANITA'**, anche per eventuali controlli e riforme di impianti **preesistenti** in quanto, afferma la Commissione, le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla Transizione Verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettati o mantenuti in uso.

A riprova di quanto elencato, si puntualizza che infatti il PNRR prevede per quanto riguarda la gestione dei rifiuti legata al miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Linea A) e all'ammodernamento di impianti per il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da RD (Linea B) che:

“ non sono ammessi ai finanziamenti gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB,TBM, TM,STIR ecc), o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DSNH richiamato”

E questo deve passare obbligatoriamente attraverso Conferenze di Servizi pubbliche ex art 29 quater comma 7,dell'art.29 octies e dell'art.29 decies DLgs.vo 152/2006 smi, per poter valutare l'INSIEME DELLE VARIE ISTANZE E SEGNALAZIONI PERVENUTE IN REGIONE LAZIO, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché venga garantita la trasparenza dell'azione amministrativa.

Pertanto nelle more che ARPA LAZIO possa iniziare la valutazione per l'area dell'INVOLATA del procedimento di denominazione di “**AREA AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE**” ex LR 13/2019, le Associazioni/Comitati in epigrafe, ai sensi della Legge 241/90, del d.lgs. n. 195/2005, del d.lgs n.152/2006, della convenzione di AARHUS sull'accesso alle informazioni, della partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, (recepita dall'Italia con la Legge n. 108 del 16 marzo 2001), della legge 419/98 e dell'articolo 12 della legge 229/99 in materia sanitaria, nonché dell'art.117 CPA in materia di ricorsi avverso il silenzio della P.A.

INVITANO E DIFFIDANO

- la Regione Lazio, Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, in persona del Direttore pro tempore,
WANDA D'ERCOLE;

- la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area VIA, in persona del Direttore, **VITO CONSOLI**

a provvedere entro e non oltre 30 (TRENTA) giorni dalla data della presente:

10

- 1) ad avviare il procedimento di riesame dell'AIA vigente per il TMB di Guidonia Montecelio (Rm), gestita dalla Ambiente Guidonia Srl, ai sensi dell'Art.29 quater, comma 7, dell'art.29 octies e dell'art.29 decies DLgs.vo 152/2006 smi, **sospendendo il procedimento di riesame ex D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 (regolamento n.21/2021) – pratica n. 01-2022**, richiesto dalla stessa Ambiente Guidonia Srl, ed unificandolo nella CDS sopracitata;
- 2) ad avviare il procedimento di riesame dell'AIA vigente per la discarica di Guidonia Montecelio (Rm), della Ecoitalia 79 Srl, ai sensi dell'Art.29 quater, comma 7, dell'art.29 octies e dell'art.29 decies DLgs.vo 152/2006 smi;
- 3) nelle more dei suddetti procedimenti, **di emettere provvedimento di sospensione di ogni attività degli impianti di cui al punto 1) e 2)**, ai sensi dell'Art.29 decies comma 9 e 10 DLgs.vo 152/2006 smi, nonché ai sensi dell'art.21 quater comma 2, Legge 241/90;

con l'avvertimento che in difetto si procederà alle opportune e necessarie azioni in sede giudiziaria.

Con osservanza

Donatella Ibba

(in nome e per conto delle seguenti Associazioni/Comitati attivi nel territorio regionale, i cui aventi causa leggono in copia)

AMBIENTE TRASPARENTE ONLUS, ASSOCIAZIONE DELLE ROSE 2.0, CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA, COMITATO CITTADINI PER FONTE NUOVA, COMITATO RESIDENTI COLLEFERRO, COMITATO SALUTE E AMBIENTE ASL ROMA5, GENTE DI FONTE NUOVA, MARCOSIMONE ON LINE AMICI DI SEMOLA, PRO SANTA LUCIA, ZERO WASTE LAZIO, nonchè CODICI – Centro per i diritti del cittadino e EARTH ODV (associazioni entrambe riconosciute dal MITE)